

Proposta di Consiglio Comunale

N° 42 del 09/07/2026

**OGGETTO: GC: TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA (TARIP) -
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2026. I.E.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- La legge 27 dicembre 2013, n. 147 disciplina i prelievi sui rifiuti urbani prevedendo, al comma 668 dell'art. 1, specifiche disposizioni relative alla nuova Tariffa corrispettiva statuendo che : *"668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*
- il Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante il Testo unico ambientale, all'articolo 200, prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- l'articolo 3-bis del dl 138/2021, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;
- la Regione Lombardia secondo l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06, ha adottato modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali rispetto al modello indicato nell'art. 200 comma 1, subordinando tale facoltà alla predisposizione da parte delle medesime regioni di un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento

ai criteri e alle linee guida riservati in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195 del medesimo codice ambiente

- la Regione Lombardia con l'approvazione della Legge n. 26 del 2003 attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale.
- nel territorio del Comune di Busto Arsizio, in forza della citata dinamica normativa, non è operante l'Ente di Governo d'ambito e le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021 sono svolte dal Comune;
- tra le competenze degli Enti di governo del servizio rientra, ai sensi dell'art.3 bis, co. 1-bis, decreto -legge n.138/2011, la "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 16/12/2024 con oggetto *"ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA - TARIP , AI SENSI DELL'ART. 1 - COMMA 668 - DELLA LEGGE 147/2013, CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2025."* con la quale, fra l'altro si è provveduto, con decorrenza 1° gennaio 2025, a:

- individuare, quale regime di prelievo finalizzato al finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, la tariffa a natura corrispettiva legata alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- istituire la tariffa puntuale corrispettiva sui rifiuti;
- approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, del comma 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 nonché dell'art. 3, comma 4 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva del Comune di Busto Arsizio, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013;
- affidare l'applicazione, la gestione e la riscossione della Tariffa rifiuti corrispettiva al soggetto gestore del servizio dei rifiuti urbani;

DATO ATTO quindi che, nel comune di Busto Arsizio, i servizi di gestione dei rifiuti urbani e l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti vengono gestiti dalla Società AGESP Ambiente per il Territorio Srl;

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di

regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata “Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)”, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che

- con propria deliberazione n. 87 del 16/12/2024 e s.m.i., è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva (TARIP);
- con propria deliberazione n. 29 del 27/04/2022 si è provveduto a determinare obblighi di qualità contrattuale e tecnica, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo schema I “Livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 662 del 28/12/2022 e ss.mm.ii si è provveduto ad approvare la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani approvata ambito Busto Arsizio;

RICHIAMATE nello specifico le disposizioni di seguito indicate contenute negli articoli del sopracitato “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA – TARIP” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 16/12/2024:

articolo 5 *Articolazione della tariffa corrispettiva :-*

1. Nel provvedimento di approvazione delle tariffe, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate nel PEF, sono definiti:

- *l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali ed in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;*

- *i corrispettivi da applicare all’utenza finale, determinando distintamente i costi da coprire con la quota fissa della tariffa ed i costi da coprire con la quota variabile della tariffa; nel caso in cui per alcune frazioni di rifiuto venga adottato ai fini tariffari un sistema presuntivo di determinazione delle quantità conferite dalle utenze domestiche e/o non domestiche, la quota variabile della tariffa può essere ripartita, a sua volta, tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni oggetto di applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base di stima dei costi dei servizi forniti per la gestione delle predette frazioni.*

2. La quota variabile puntuale applicabile alla singola utenza, domestica o non domestica, si determina sulla base della misurazione dei relativi conferimenti, effettuata con la metodologia descritta all’art. 6, fatta salva l’applicazione di quanto previsto nel successivo art. 8.

3. In fase di avvio dell’applicazione della tariffa puntuale sarà possibile commisurare la parte variabile puntuale unicamente sulla quota di frazione indifferenziata (RUR) determinata mediante la delibera di approvazione delle tariffe, in ragione delle risultanze di misurazione disponibili e tenuto conto della diffusione informativa del metodo

(...)

articolo 8 *Numero minimo di conferimenti:*

1. Ai sensi del primo comma dell’art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, nella Delibera Tariffaria viene determinato il numero minimo di conferimenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR), oggetto di tariffazione da imputare a ciascuna tipologia di utenza nell’annualità di riferimento.

2. Fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti che non hanno ritirato i contenitori/dispositivi messi a disposizione dal Gestore, la quota variabile puntuale annuale, relativa a tale tipologia di rifiuto, verrà determinata attribuendo gli svuotamenti/conferimenti minimi come sopra definiti, salva maggiorazione da definirsi con la delibera di approvazione delle tariffe.;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario – PEF – periodo regolatorio 2026-2029, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ con oggetto “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF – DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2026-2029. I.E.” elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025 ;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio e quelli del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di € 15.445.901,00 (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025 è pari ad € **15.342.589,00**;

RILEVATO che il Piano Finanziario approvato con la sopra citata delibera, è stato formulato per l’annualità 2026 assumendo a riferimento i costi al netto dell’IVA, da applicare nella misura del 10% in sede di emissione delle fatture da parte del gestore dei rifiuti;

ATTESO che

- l’art. 17.1 lettera b) del MTR-1, adottato con deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 prevede che *“qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l’applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione”*;
- il Rapporto redatto nel 2024 da IFEL con oggetto “LA TARIFFAZIONE PUNTUALE, richiamando il sopracitato articolo rileva che “per i regimi di tariffazione puntuale, quindi, l’Autorità prevede una sostanziale deroga dai vincoli imposti dal MTR1 per l’articolazione tariffaria e la quantificazione della parte fissa (TF) e della parte variabile (TV) della tariffa rifiuti.

In altre parole, l'articolazione tariffaria prevista dal d.PR 158/99, rappresentata dalla suddivisione tra parte fissa e variabile, ma anche dall'utilizzo di tutti i coefficienti ivi previsti (Ka, Kb, Kc, Kd), non rappresenta un criterio cogente nella determinazione della tariffa all'utente per i Comuni che hanno adottato la tariffazione puntuale”;

- l'art. 7.3 del MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF prevede che: “*Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2026, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.*”.

RITENUTO quindi:

- di ripartire i costi del PEF 2026 tra le tre componenti tariffarie: Quota Fissa (QF), Quota Variabile (QV) e Quota Variabile di base (QVb), tenendo conto della ripartizione adottata per l'anno 2025, perseguendo un graduale allineamento alla tipologia dei costi effettivi del PEF e, al contempo, contenendo gli eventuali incrementi della QVb a carico degli utenti, anche in considerazione della valorizzazione dei conferimenti eccedenti i quantitativi minimi previsti;
- di confermare, anche per l'anno 2026, il numero minimo di svuotamenti già previsto per il 2025, al fine di garantire agli utenti più virtuosi l'applicazione della sola quota variabile minima. Una corretta ed efficace raccolta differenziata consente, infatti, di ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato conferito e di rimanere entro la soglia minima di svuotamenti prevista, senza l'applicazione di costi aggiuntivi;
- di adottare, per l'annualità 2026, la ripartizione tra costi fissi e costi variabili, nonché l'articolazione delle tariffe tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come di seguito specificato:

Quota Fissa 49,00%

Quota Variabile 51,00% di cui il 6% in applicazione del DM 20 aprile 2017 per la determinazione della Quota Variabile di base, calcolata in base al numero di conferimenti minimi di rifiuto indifferenziato;

Utenze domestiche = 52,00%

Utenze non domestiche = 48,00%.

in sintesi:

COMPONENTI	2026 TARIP
QF	7.590.325,38
QV	6.817.684,88
QVb	934.579,22
TOTALE Entrate tariffarie PEF	15.342.589,48
UTENZE DOMESTICHE	52%

UTENZE NON DOMESTICHE	48%
-----------------------	-----

VISTE le risultanze riportate nell'Allegato A), concernenti:

- i coefficienti **Ka** e **Kb** per la determinazione, rispettivamente, della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche, riferiti alla componente presuntiva della tariffa, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- i coefficienti **Kc** e **Kd** per la determinazione, rispettivamente, della quota fissa e della quota variabile delle utenze non domestiche, riferiti alla componente presuntiva della tariffa, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- l'individuazione del numero minimo di conferimenti da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, ai fini della quantificazione della componente tariffaria puntuale, definito sulla base dei conferimenti rilevati dal gestore nel primo anno di misurazione;
- l'applicazione della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di superare i limiti minimo e massimo dei coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999, nella misura massima del 50% del relativo ammontare;

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito tariffario pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e tenuto conto del costo delle riduzioni / agevolazioni ai sensi di legge e di regolamento, di approvare le tariffe TARIP relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A), il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTI gli articolo 26 e 27 del vigente Regolamento TARIP che prevedono ulteriori riduzioni ed esenzioni finanziate dal Comune con proprie risorse ;

VISTI

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data 8 luglio 2026 ed è stata oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare 1 “Programmazione Affari Generali, Società Partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale ” in data 14 luglio 2026;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 4° Settore “Risorse Finanziarie - Tributi - Partecipazioni – Economato” in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **di approvare** le tariffe della Tariffa Rifiuti Puntuale corrispettiva (TARIP) relative all'anno 2026 riportate nell'allegato A) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che la copertura del costo delle esenzioni ed agevolazioni a carico del Comune previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARIP, verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
4. **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario, per l'importo complessivo, tenuto conto delle detrazioni e delle riduzioni tecniche;
5. **di trasmettere** la presente delibera al gestore dei rifiuti AGESP Ambiente per il Territorio Srl.
6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.